



**COMUNE DI FOSSOMBRONE**  
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 5**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**N. 4 DEL 14-01-2022**

**Ufficio: SETTORE I**

**Oggetto: EMERGENZA COVID-2019, ULTERIORI DISPOSIZIONI PER FUNERALI E ACCESSO AI CIMITERI**

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di gennaio,

**IL SINDACO**

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 11.01.2021;

VISTO il DPCM del 02 Marzo 2021;

VISTO il D.L. del 24 Dicembre 2021;

VISTA l'ordinanza del Ministero della salute del 31.12.2021;

VISTO l'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

VISTO l'art. 32 della L.n.833/1978 in ordine ai poteri del sindaco quale autorità sanitaria locale;

VISTO il D.Lgs.n. 1/2018 in materia di protezione civile;

RILEVATO che a fronte del progressivo incremento del numero di contagi necessita adottare delle adeguate misure di prevenzione;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di polizia Mortuaria;

VISTA la L.n.241/1990;

**ORDINA**

1. A far data 17/01/2022 e sino a diversa disposizione, l'accesso dei cittadini a tutti i cimiteri comunali è consentito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - Mantenere sempre la distanza di sicurezza interpersonale.
  - Indossare sempre la mascherina, anche all'aperto
  - Osservare le norme sulla disinfezione delle mani e gli altri comportamenti igienici prescritti
  - Evitare ogni forma di assembramento anche all'aperto
2. In occasione dei riti funebri e delle operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione, la partecipazione è consentita limitatamente al numero massimo di 15 persone; oltre che al personale dei servizi cimiteriali; è altresì consentito l'accesso dei ministri di culto delle religioni riconosciute dallo stato italiano, nonché gli esecutori testamentari ai sensi dell'art.703 del codice civile per le attività di commiato;
3. La partecipazione dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti atte a ridurre il contagio e rispettando la distanza minima di un metro tra le persone. All'interno della Camera Mortuaria potranno essere presenti un numero massimo di due persone, oltre agli addetti ai servizi cimiteriali incaricati dal Comune;
4. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza della presente ordinanza;
5. La violazione della presente ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo.650 del codice penale;
6. La presente ordinanza può essere impugnata, da chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione della stessa presso il TAR Marche ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs.n.104/2010 ovvero mediante ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima pubblicazione;
7. La presente ordinanza è pubblicata continuativamente all'albo pretorio sino al 31/12/2022; è data ampia diffusione della stessa sui mezzi di informazione e sul sito internet dell'Ente.

**IL VICE SINDACO**  
**(Chiarabilli Michele)**





---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal  
al  
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE